

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
CAPITOLATO SPECIALE APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico ed uscite didattiche scolastiche degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del Comune di Cavallino-Treporti da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, compreso il periodo relativo ai Centri Estivi.
2. Il Servizio di trasporto scolastico (per il periodo Settembre – Giugno di ogni anno scolastico) ha per oggetto la realizzazione del piano di trasporto allegato al presente capitolato sub A) per complessivi n. 1.300 Km/settimanali circa.
3. Il numero dei bambini aventi diritto è pari a circa 190 unità.
4. È compreso nel servizio lo svolgimento di trasporti, andata e ritorno, di alunni delle scuole per attività didattiche e curricolari, come di seguito indicativamente riportato:
 - n. 100 spostamenti nell'arco di ciascun anno scolastico, da effettuarsi nella fascia oraria compresa tra i percorsi ordinari (8.30-11.30/12 e 13.30-15.45), nell'ambito del territorio comunale e nei Comuni limitrofi, con percorso, indicativamente, da plesso a plesso oppure da plesso a: sedi comunali (Centro civico, Biblioteca comunale, Sala Teatro del Comune, Centro sociale polivalente), Borgo Lio Piccolo, villaggio San Paolo, area mercato Cavallino, eco centro Veritas, darsena di Cavallino, darsena di Jesolo. L'Amministrazione comunale avrà cura di comunicare, con congruo anticipo, i calendari di effettuazione di tali servizi.
5. Il servizio di trasporto relativo ai Centri Estivi, (periodo Luglio-Agosto) ha per oggetto la realizzazione del piano dei trasporti extrascolastici estivi, allegato al presente capitolato sub B) per complessivi n. 200 km settimanali circa e comprende sia il servizio di trasporto da casa a scuola e ritorno che il servizio di trasporto andata e ritorno dalla scuola alla spiaggia, per due volte alla settimana per i centri estivi infanzia per quattro volte alla settimana per i centri estivi primaria. Il numero dei bambini aventi diritto è pari a circa 45 unità per viaggio.
6. Il servizio, inoltre, ha per oggetto il servizio di accompagnamento negli autobus per i bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia.
7. Il servizio comprende la gestione degli abbonamenti (predisposizione moduli di richiesta, tesserino abbonamento, tagliandi mensili e quindicinali, riscossione entrate derivanti dall' applicazione delle tariffe approvate dall' amministrazione comunale, ecc.), che dovrà avvenire attraverso il personale delle biglietterie del concessionario o da almeno 2 rivenditori autorizzati, ubicati nelle frazioni di Punta Sabbioni o Cavallino e di Ca'Savio.
8. Le entrate derivanti dalla gestione degli abbonamenti dovranno essere versate al Comune entro il mese successivo a quello d'incasso. In caso di ritardo del versamento sarà applicato il tasso di interesse legale.
9. Il valore convenzionale complessivo dei Km oggetto del presente capitolato per un anno è pari a 53.000 oltre a circa 1.000 km all'anno per uscite didattiche. Tale valore non può essere oggetto di contestazione da parte dell'appaltatore e costituisce la base sulla quale calcolare il prezzo unitario per Km.
La franchigia chilometrica prevista dall'art. 12 del capitolato, in caso di richiesta di parziale variazione del servizio rispetto a quanto previsto negli allegati sub A e B del presente capitolato, dovrà, essere calcolata, per ogni anno di vigenza del contratto, sul valore complessivo dei Km per un anno pari a 54.000= (cinquantaquattromila).

Art. 2
CONDIZIONI GENERALI

1. Il Servizio, ove non regolato dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile.

Art. 3
CONDIZIONI PARTICOLARI

1. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato.
2. In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt.1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato.

Art. 4 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

1. La durata dell'appalto è di due anni scolastici (AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020), decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio indicativamente prevista per il 07/01/2019 con scadenza al 23/12/2020. Successivamente a tale scadenza è previsto un rinnovo opzionale alle stesse condizioni, di durata pari a due anni. Nel caso, l'Amministrazione notificherà tale intenzione all'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il mese precedente la scadenza.
2. L'Amministrazione si riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione ed in attesa della stipula del relativo contratto, l'attivazione del servizio mediante preavviso alla ditta aggiudicataria di giorni cinque. In tal caso la ditta si impegna a rispettare tutte le norme del presente capitolato.
3. È ammessa la proroga tecnica del contratto, per altri 6 mesi, per il tempo necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto.

Art. 5 CARATTERISTICHE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il servizio è appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:
 - D. Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
 - Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
 - D. Lgs 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
 - L.R. 14 settembre 1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. 3 aprile 2009, n. 11 (Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, con successive modifiche ed integrazioni);
 - L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 (disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale) e s.m.i.;
 - D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.M. 31.1.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997.
 - Regolamento CE 1071/2009.
2. Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è soggetto al regime giuridico di cui alla L.R. n. 46/1994 sugli autoservizi atipici.
3. La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
4. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.
5. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'ente appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente Capitolato.

6. Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali. ecc.) l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'ente appaltante con la massima urgenza.
7. Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Art. 6

IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO

1. L'importo stimato a base di gara del servizio relativo a n.2 anni di durata ammonta a € 314.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Detto appalto non presenta rischi da interferenze ai sensi dell'art.26 comma 3-ter del D. Lgs. n.81/2008, come meglio descritto nella Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.3/2008, e pertanto la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi di interferenza.
2. L'importo complessivo dell'appalto, tenuto conto dell'esercizio della possibile opzione di rinnovo, della proroga tecnica, dell'eventuale quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, per la sola parte eccedente il 10% non soggetta a remunerazione di cui all'art. 12 del capitolato è stimato in € 769.300,00 (oneri fiscali esclusi):

Importo per n. 2 anni	€ 314.000,00
Opzione rinnovo per n. 2 anni ulteriori	€ 314.000,00
Proroga tecnica (n. 6 mesi)	€ 78.500,00
Quinto d'obbligo parte eccedente franchigia del 10%	€ 62.800,00
Importo complessivo	€ 769.300,00

Più precisamente, l'importo stimato a base di gara del servizio è costituito da:

Servizio di trasporto scolastico per ogni anno scolastico compreso nella durata del contratto, da settembre a giugno, per un numero presunto annuale di 53.000 Km, desumibile dai percorsi giornalieri allegato sub A) e allegato sub B). A questi si aggiunge un numero presunto di 1.000 km ad anno scolastico per gli spostamenti nell'ambito del territorio comunale e comuni limitrofi per le attività didattiche ed extrascolastiche, come precisato all'art.1. Nel conteggio del chilometraggio percorso (presunti Km 54.000/anno scolastico compreso il chilometraggio degli spostamenti nel territorio per attività didattiche) non sono calcolate le distanze dalla autorimessa all'inizio della linea e viceversa. Sono calcolati i percorsi a vuoto all'interno delle corse necessari per trasferirsi da un plesso all'altro per l'espletamento del servizio. Per l'inizio della linea si intende "dal carico del primo utente" nella generalità dei casi. Anche per i trasporti extrascolastici il chilometraggio viene definito senza conteggiare il percorso chilometrico necessario agli automezzi per arrivare al luogo di partenza richiesto e quello di rientro a seguito dell'espletamento del servizio.

Art. 7

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è svolto dalla Ditta Appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e autoveicoli a suo rischio, e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
2. La Ditta Appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento CE 1071/2009.

3. La Ditta Appaltatrice per lo svolgimento del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della strada ed a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
4. Il servizio si svolgerà nell'ambito territoriale di Cavallino-Treporti, nelle zone gravitanti sulle scuole e potrà subire variazioni data la sua particolare finalità, che consiste nel trasporto degli alunni dalle rispettive abitazioni alle scuole e viceversa.
5. Il trasporto extrascolastico potrà riguardare anche l'ambito territoriale dei Comuni limitrofi.
6. Il servizio dovrà essere effettuato in modo da consentire agli alunni utenti di arrivare a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e di svolgere interamente l'orario scolastico.
7. Il programma di esercizio settimanale comprenderà tutte le corse feriali, in coincidenza con gli orari di inizio e di fine delle lezioni delle scuole servite, secondo gli orari e le frequenze settimanali indicati in allegato (allegato A) e, per i Centri Estivi (allegato B).
8. L'amministrazione comunale, prima dell'inizio oppure, se necessario per le esigenze dell'utenza, anche nel corso dell'anno scolastico, tenuto conto della programmazione didattica, stabilirà il programma definitivo del trasporto scolastico.
9. I giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico e quelli eventualmente disposti dall'autorità scolastica competente, sono esclusi dal servizio.
10. La Ditta Appaltatrice è tenuta, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "di assemblee" nell'ambito della scuola", ad effettuare di regola il servizio rispettando gli orari standard "di inizio e fine lezioni", salvo diversa disposizione impartita dall'Ufficio scuola del Comune.
11. La Ditta Appaltatrice garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte dell'ente appaltante o della Scuola interessata.
12. L'Ufficio scuola del Comune comunica, in particolare, alla Ditta Appaltatrice:
 - la data di inizio effettivo del servizio per ciascun anno scolastico;
 - gli orari di inizio e termine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, il loro calendario scolastico annuale, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno non appena ne venga a conoscenza;
 - i nominativi degli utenti che hanno richiesto il servizio;
 - le eventuali percorrenze differenti dagli itinerari definiti e le variazioni al piano di trasporto.
13. Della sospensione delle attività didattiche può essere data comunicazione alla Ditta Appaltatrice anche con un solo giorno di anticipo.
14. L'Ufficio scuola del Comune, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica (tempo pieno, tempo prolungato, moduli, attività pomeridiane, ecc.), definisce di anno in anno, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le scuole interessate, le località, gli orari, le fermate e i punti di raccolta degli utenti.
15. La Ditta Appaltatrice fornisce all'ente appaltante la necessaria collaborazione nella redazione del piano di trasporto di cui al precedente comma, affinché questo recepisca le concrete problematiche presenti su ogni linea. A tal proposito, su richiesta dell'ente appaltante, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare prima dell'inizio dell'anno scolastico una prova dei percorsi definiti, per verificare i tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta.
16. La Ditta Appaltatrice conforma il servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto alunni.
17. Non sono ammesse percorrenze differenti dagli itinerari definiti dall'ente appaltante, se non a seguito di comunicazione da parte dello stesso oppure per il verificarsi di quanto previsto ai successivi commi 18 e 19, in quest'ultimo caso è data tempestiva informazione all'ufficio scuola del Comune. Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
18. Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. La Ditta

- appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti il piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico.
19. Gli itinerari, le fermate e i punti di raccolta possono inoltre subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazione o altre condizioni similari; in tali evenienze, considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.
 20. La Ditta Appaltatrice, in particolare, è tenuta a comunicare all' Ufficio scuola del Comune:
 - ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore come previsto all'art. 5, comma 6 del presente Capitolato;
 - eventuali variazioni di cui ai precedenti commi 18 e 19;
 - il nominativo degli utenti privi di titolo attestante l'iscrizione al servizio, per il tramite degli autisti.
 21. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine l'Ufficio scuola del Comune, sulla base delle iscrizioni ricevute fornisce alla Ditta gli elenchi degli alunni aventi diritto al trasporto e comunica, nel corso dello stesso anno scolastico, le eventuali variazioni.
 22. La Ditta Appaltatrice è tenuta a prelevare e riconsegnare gli utenti alle fermate stabilite, che essa è tenuta a conoscere.
 23. L'ente appaltante non riconosce all'appaltatore rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse ai percorsi oggetto di appalto.
 24. Dovrà essere utilizzato lo stesso personale conducente per tutto l'anno scolastico per ciascuno dei percorsi predisposti, salvo cause di forza maggiore (malattie, ferie, dimissioni ecc.).

Art. 9

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Per i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia, la ditta aggiudicataria dovrà garantire per circa n. 40 bambini, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo, anche il servizio di accompagnamento, con la presenza di un numero adeguato di operatori. Il nominativo del personale addetto alla sorveglianza dovrà essere comunicato al Comune.
2. Il personale addetto al servizio di accompagnamento deve possedere un titolo di studio di scuola media superiore e/o attestati rilasciati in seguito alla frequenza di corsi di formazione professionale nel campo dell'assistenza sociale, dell'assistenza all'infanzia, nel campo educativo oppure avere svolto un servizio analogo per almeno tre mesi.
3. Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza su detto mezzo. Detto ciò, indicativamente le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:
 - Accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti;
 - Assistere i bambini nella fase di salita e discesa dell'autobus, accertandosi che nessuno di loro sia rimasto all'interno del mezzo a fine corsa;
 - Controllare che i bambini trasportati non arrechino danno a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
 - Trattenere sull'autobus i bambini delle scuole dell'Infanzia se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento. In tal caso i bambini dovranno essere portati presso la sede comunale concordata.
4. L'accompagnatore dovrà prendere in carico, se necessario, i bambini dentro la Scuola e accompagnarli fino alla salita nell'autobus.
5. Il personale di accompagnamento dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento.
6. Negli autobus in cui non è necessaria la presenza dell'accompagnatore l'obbligo di vigilanza e sorveglianza è assolto dal conducente che dovrà adottare tutte le misure minime di sicurezza in relazione alle circostanze del caso concreto.

Art. 10
MEZZI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

1. Gli automezzi utilizzati dalla Ditta Appaltatrice per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato devono essere rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18 Aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successive modificazioni ed integrazioni ed, in generale, da tutte le normative in materia di trasporto scolastico. Dovranno essere impiegati, per garantire le prestazioni essenziali previste nel presente capitolato, un minimo di tre autobus, che dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - uno con una capienza minima di 40 posti idoneo a trasportare almeno due adulti oltre l'autista (da impiegare oltre che per il servizio scolastico, se necessario anche per i servizi extrascolastici);
 - uno con una capienza minima di 48 posti idoneo a trasportare almeno due adulti oltre l'autista (da impiegare oltre che per il servizio scolastico, se necessario anche per i servizi extrascolastici);
 - uno con una capienza minima di 30 posti idoneo a trasportare almeno un adulto oltre l'autista (da impiegare oltre che per il servizio scolastico, se necessario anche per i servizi extrascolastici);
 - essere dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli;
 - avere colorazione gialla e portare sulla fiancata la dicitura “Scuolabus”: tale scritta deve essere riportata con decalcomanie indelebili o verniciatura a caldo;
 - essere in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche;
 - essere dotati di attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro;
2. **La Ditta Appaltatrice, oltre al numero minimo dei mezzi previsti nel presente capitolato, garantisce la disponibilità di ulteriori automezzi, funzionanti e comunque idonei, da utilizzare, su richiesta dell'amministrazione** in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico, incidente o altro.
3. Per l'effettuazione del trasporto scolastico, i predetti automezzi sono utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della strada” e relativo al Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di:
 - munirsi dell'autorizzazione speciale (autorizzazione al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi scuolabus) prevista dalla legge regionale n. 46/1994 (autoservizi atipici);
 - assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
 - rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato; non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.
5. La Ditta Appaltatrice fornisce al Comune:
 - l'elenco indicativo dei mezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico, comprensivo della capienza di ognuno, con allegate le copie delle carte di circolazione per il rilascio delle licenze speciali; ciò dovrà avvenire prima dell'attivazione del servizio;
 - le copie delle carte di circolazione dei mezzi che effettueranno il servizio dalle quali risulti l'immatricolazione di cui al comma precedente;
 - l'aggiornamento della suddetta documentazione, qualora subentrino variazioni dovute alle circostanze previste ai successivi commi 7 e 8.
6. La Ditta Appaltatrice, su indicazione del Servizio comunale competente, impiega automezzi con capienza tale da garantire il servizio secondo quanto previsto nel presente Capitolato e con le caratteristiche di cui al precedente comma 1.
7. La Ditta Appaltatrice non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata; il nuovo mezzo deve

- possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.
8. Nel caso in cui all'inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare uno o più mezzi autorizzati (es. per guasto improvviso, incidente o altro) la Ditta Appaltatrice ne dà immediata comunicazione al Comune; in tal caso è tenuta ad assicurare una tempestiva sostituzione dei mezzi al fine di garantire lo svolgimento del servizio, impiegando idonei mezzi sostitutivi con caratteristiche pari o superiori a quelli autorizzati.
 9. A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.

Art. 11

CONCESSIONE AUTORIMESSA COMUNALE E LOCALE PER CONDUCENTI

1. Alla Ditta aggiudicataria il Comune metterà a disposizione a titolo gratuito, anche l'autorimessa comunale in via Pordelio n. 40, a Ca'Savio, ove potranno essere depositati un numero massimo di 4 autobus. Inoltre verrà concesso a titolo gratuito anche un locale al piano terra, adiacente al deposito, per essere adibito esclusivamente a luogo di transito e attesa del personale conducente.
2. Sono a carico della Ditta aggiudicataria solamente i lavori di ordinaria manutenzione dei locali che verranno concessi e le spese per le piccole riparazioni. In ogni caso l'appaltatore ha la facoltà di depositare gli autobus in un'altra autorimessa di propria proprietà.

Art. 12

PARZIALE VARIAZIONE DEL SERVIZIO NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO

I percorsi e le fermate, di cui alla documentazione allegata al presente capitolato hanno carattere indicativo in quanto potranno essere suscettibili di variazioni in base al numero e alla localizzazione degli alunni da trasportare, ai plessi da raggiungere, a modifiche dei percorsi.

Nel caso in cui la variazione chilometrica dei percorsi comporti una diminuzione o un aumento fino al massimo del 10% dei chilometri per anno scolastico, desumibili dagli allegati A) e B), essa non dà luogo a nessuna modifica del corrispettivo a corpo; nel caso invece in cui la variazione chilometrica comporti una diminuzione o un aumento in misura superiore al 10% dei chilometri complessivi, si procederà alla revisione del corrispettivo (per quella parte dei chilometri eccedenti il 10%) tenendo conto del costo a chilometro desunto dall'offerta presentata dall'aggiudicatario che sarà dato dal rapporto tra l'importo di aggiudicazione ed i chilometri desumibili dagli allegati A) e B) del capitolato e sulla base di un'analisi di congruità dei prezzi condotta di concerto tra il Comune e l'appaltatore, supportata da idonea documentazione probatoria. Le integrazioni e/o le riduzioni del corrispettivo così determinate verranno applicate a decorrere dalla data di attivazione della variazione apportata.

Tali variazioni dovranno essere contenute, se in aumento, entro il limite massimo del 20% dell'importo contrattuale;

Nessuna indennità o rimborso sono dovuti all'appaltatore a causa della riduzione del corrispettivo conseguente a variazioni apportate entro il limite percentuale indicato.

Le variazioni delle prestazioni che comportino l'attivazione di corse aggiuntive con l'impiego di ulteriori mezzi e personale potranno avvenire a condizioni specificamente negoziate in applicazione dei casi previsti all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, sulla base di un'analisi di congruità dei prezzi condotta di concerto tra il Comune e l'appaltatore, supportata da idonea documentazione probatoria.

Si procederà nello stesso modo per quelle variazioni di prestazioni, richieste dall'Amministrazione comunale, che richiedano l'impiego di mezzi diversi da quelli offerti in gara.

Il Comune potrà chiedere l'integrazione dei servizi oggetto del presente capitolato con un preavviso di almeno due settimane e l'appaltatore, dovrà inviare, entro una settimana, un dettagliato prospetto dal quale si possa desumere il numero complessivo dei km del servizio richiesto, il numero dei km rientranti nella franchigia ed, eventualmente, il numero dei km necessari per il servizio per il quale si richiede il pagamento con riferimento al prezzo unitario per km ricavabile da quello offerto in sede di gara.

Per l'eventuale controllo della percorrenza chilometrica e per il conteggio dei km da imputare al servizio scolastico, vige quanto previsto dall'art. 16 (commi 2 e 3) del presente capitolato.

ART. 13 COMUNICAZIONI

1. La Ditta Appaltatrice è tenuta a fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.
2. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta è tenuta a comunicare all'ente appaltante i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti.
3. Onde agevolare l'esecuzione dell'affidamento e favorire i diretti rapporti fra la Ditta Appaltatrice e il Comune, la Ditta individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con l'Amministrazione nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. Detto responsabile dovrà poter essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio.
4. Il nominativo ed il numero telefonico dovranno essere comunicati all'Amministrazione almeno sette giorni prima dell'inizio del servizio.

Art. 14 PERSONALE

1. Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, la Ditta Appaltatrice si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
2. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
 - certificato di abilitazione professionale (CAP);
3. L'Appaltatore, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e, successivamente, dell'avvio di ogni anno scolastico, si impegna a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e del Certificato di abilitazione professionale (CAP) ai sensi del D. Lgs. n.285/92, come successivamente integrato e modificato. La Ditta si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.
4. **Entro il 31 marzo, l'appaltatore dovrà trasmettere ai Servizi Educativi del Comune, un prospetto dettagliato di tutti i costi sostenuti per il personale nell'anno precedente, compresi gli oneri previdenziali e fiscali (il prospetto dovrà riportare il dettaglio complessivo delle spese del personale e quello imputabile a ciascun dipendente) allo scopo di verificare se l'ente abbia o meno adempiuto agli obblighi previsti in materia di minimi contrattuali.**
5. Il personale addetto alla guida deve essere:
 - munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e della Ditta che gestisce il servizio;
 - dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla Ditta Appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la Ditta, il Comune o viceversa.
6. Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all'Ufficio Scuola comunale.
7. Il personale non prende ordini da estranei sull'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza.

8. Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
9. Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.
10. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.
11. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, ancorché non certificati nella fattispecie penale, l'Amministrazione procede ad nutum alla risoluzione del contratto.
12. La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante. Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per la violazione del D. Lgs. Del 4 marzo 2014 n. 39, relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.
13. La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. È altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. È responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.
14. Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori.
15. L'Appaltatore, dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall'artt. 25 bis e 28 del Dpr 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

Art. 15 NORME DI COMPORTAMENTO

1. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti dei mezzi osservano le seguenti prescrizioni:
 - rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
 - tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
 - non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
 - non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
 - non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio, né tanto meno trasportare animali;
 - sorveglianza o controllo;
 - non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
 - consegnare immediatamente al Comune gli oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;

- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia e segnalazione all'Amministrazione Comunale;
- regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità;
- rispettare le fermate stabilite dal piano di trasporto alunni;
- effettuare su ogni automezzo ove non sia prevista la presenza dell'accompagnatore comunale, un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla Ditta Appaltatrice;
- segnalare al Servizio Comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune;

In ogni caso il personale (autisti e accompagnatori) e i collaboratori dell'appaltatore dovranno rispettare, per le parti applicabili, il codice di comportamento previsto per i dipendenti comunali adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che viene allegato al presente capitolato sub C) e il codice di comportamento dei dipendenti dell'appaltatore presentato in sede di gara che dovrà tener conto della peculiarità del servizio che viene garantito.

Art. 16 CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di accertare inoltre l' idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi.
2. La Ditta Appaltatrice fornisce, se richiesto dal Comune, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo dei mezzi utilizzati nel servizio di trasporto scolastico, debitamente compilati, al fine di consentire l'eventuale controllo della percorrenza chilometrica nell'ambito del presente appalto.
3. È facoltà del Comune di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.

Art. 17 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Nel prezzo contrattuale è compreso ogni onere, nessuno escluso, previsto dal presente Capitolato.
2. Costituiscono oneri a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese relative alla gestione del parco automezzi sia ordinarie che straordinarie e del personale quali, in via del tutto esemplificativa:
 - impiego di mezzi con caratteristiche tecniche idonee a svolgere il servizio, come previsto dal precedente art 10 e come previsto nell' offerta tecnica;
 - installazione di cronotachigrafo su scuolabus nel rispetto delle vigenti normative, come previsto dal precedente art.10;
 - revisioni periodiche dei mezzi;
 - tassa di circolazione;
 - assicurazione R.C. auto;
 - carburanti, lubrificanti, olio, gomme;
 - manutenzione e pulizia degli automezzi, con lavaggio periodico internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni meteorologiche lo rendano necessario, in modo da assicurare standard qualitativi pienamente adeguati;
 - ogni accorgimento idoneo alla protezione dei trasportati;

- costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari definiti dal Comune, effettuate per qualunque tipo di manutenzione, intervento sugli automezzi o per qualsiasi altro motivo compreso il percorso per rientrare nel deposito;
 - spese derivanti dalla dotazione agli addetti alla guida di telefono cellulare;
 - imposte, tasse e assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
 - retribuzioni e compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
 - idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contabili con particolare riferimento alla gestione degli abbonamenti e dei relativi incassi;
 - assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione;
 - spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione dei servizi oggetto dell'appalto.
3. La Ditta Appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.
 4. La Ditta Appaltatrice è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio;
 5. Sono altresì a carico dell'impresa tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D. Lgs del 09/04/2008 n. 81 e da altre leggi inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
 6. La Ditta Appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
 7. La Ditta Appaltatrice dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del proprio Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs sopra richiamato.
 8. La Ditta Appaltatrice è obbligata, in particolare al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione:
 - All'aggiornamento del documento di valutazione del rischio, redatto ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera a) e dell'art.28 del D. Lgs 81/2008 con la specifica redazione della valutazione del rischio per mansione, in riferimento ai servizi descritti all'art.1.
 - Rendere disponibili sugli automezzi utilizzati per il servizio mezzi di spegnimento (estintori) e cassette di primo soccorso (secondo D.M. 388/03) idonei e verificati secondo le disposizioni di legge vigenti.
 - Garantire che il personale chiamato all'erogazione del servizio sia formato, informato e addestrato sulle modalità di esecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08, che il medesimo personale sia altresì formato all'uso dei mezzi di spegnimento, mediante partecipazione a corso di formazione "addetto al 1° soccorso".
 - A garantire l'idoneità alla mansione del proprio personale addetto, anche attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge ai sensi del D. Lgs 81/2008 e Provvedimenti Nazionali del 18/09/2008 e del 30/10/2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza (test alcool, droga, ecc.).
 - A garantire le coperture assicurative per i rischi dei propri dipendenti.
 9. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma, previa comunicazione alla ditta appaltatrice delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta del 20% dell'importo dell'appalto, da applicarsi sui singoli compensi mensili. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che la ditta appaltatrice si sia posta in regola; quest'ultima non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento o avrà titolo per chiedere alcun risarcimento del danno.

Art. 18
OBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

1. È a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 3, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.
2. Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.
3. L'impresa appaltatrice costituisce e consegna al Comune appaltante, prima dell'avvio del servizio, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, relative a:
 - a) scuolabus: i mezzi utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (R.C.A.), per un importo adeguato con massimali garantiti pari almeno ad € 25.000.000,00 per singolo mezzo, ferma restando l'intera responsabilità della ditta appaltatrice anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati;
 - b) responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA degli autobus, l'appaltatore dovrà munirsi, a proprie spese, di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
 - essere stipulata o estesa con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Cavallino Treporti;
 - avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
 - prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 10.000.000,00 per R.C.T.
 - dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.
4. La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.
5. La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.
6. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

Art. 19 REVISIONE PREZZI

1. Il costo del servizio sarà rivalutato annualmente sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT FOI, con efficacia a partire dal mese di settembre di ciascun anno successivo al primo. A tal fine la ditta aggiudicataria, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, dovrà documentare al Comune l'eventuale adeguamento dei prezzi per l'anno scolastico decorrente dal successivo mese di settembre e che si intenderà invariabile per l'intero anno scolastico di riferimento. In mancanza di presentazione della richiesta documentata di adeguamento verrà confermato l'ultimo prezzo fissato.

Art. 20 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'importo per le prestazioni del servizio di cui al presente capitolato sarà corrisposto in rate bimestrali posticipate previa presentazione di regolari fatture, da liquidare entro giorni 30 (trenta) dalla data di acquisizione al protocollo comunale.

Art. 21

CESSIONE D'AZIENDA

1. Per la cessione di azienda, si rimanda a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 22 SUB APPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 D. Lgs. 50/2016 a cui si rinvia.

Art. 23 PERIODO DI PROVA

1. Per i primi quattro mesi l'appalto s'intende conferito a titolo di prova, allo scopo di consentire all'ente appaltante di verificare la regolarità d'esecuzione del servizio.
2. Durante tale periodo l'ente appaltante può, con atto debitamente motivato, a suo insindacabile giudizio recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante semplice preavviso di trenta giorni. In tale eventualità spetta all'impresa il solo corrispettivo del servizio eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.
3. Nell'ipotesi in cui l'ente appaltante receda dal contratto, essa si riserva la facoltà di affidare l'appalto all'impresa risultata seconda in graduatoria ed eventualmente anche alle successive.
4. In sede di sottoscrizione del contratto il presente articolo verrà sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile.

Art. 24 REVOCA, PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO

1. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l'Ente Appaltante dichiarerà la revoca dell'affidamento e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico della Ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione comunale.
2. Nel caso di singole inadempienze contrattuali, l'amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale da un minimo di € 100,00 ad € 1.000,00, a seconda della gravità dell'infrazione, fatta espressamente salva la quantificazione dell'eventuale maggior danno da risarcire.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta Appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. L'amministrazione, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta Appaltatrice, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale. La penalità verrà trattenuta dal pagamento dei corrispettivi.
4. Più specificatamente e a titolo meramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:
 - disagi o disservizi che possano portare a reclami motivati da parte dell'utenza (€ 200,00);
 - sospensione o abbandono del servizio affidato, salvo comprovate cause di forza maggiore (penale € 1.000,00);
 - ritardi nello svolgimento del servizio (da € 100,00 ad € 500,00 in relazione alla gravità del ritardo);
 - mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale di trasporto alunni, salvo i casi di cui all'art. 5, c. 6 (da € 100,00 ad € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione);
 - uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati e non preventivamente autorizzati per l'espletamento del servizio, salvo i casi di cui all'art. 10, c. 8 (guasto improvviso, incidente, ecc.) (€ 1.000,00);
 - uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico (€ 1.000,00);

- mancata presentazione o ritardo nella presentazione delle certificazioni e della documentazione da esibire secondo quanto previsto nel presente Capitolato (€ 50,00 per ogni giorno di ritardo dopo un primo sollecito dell'amministrazione);
 - mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e gravi violazioni del Codice della Strada (€ 1.000,00);
 - impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte degli uffici competenti dell'amministrazione comunale (€ 500,00);
 - violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'ente appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi (€ 500,00);
 - fumo alla guida (€ 500,00);
 - consumo di bevande alcoliche alla guida (€ 1.000,00);
 - mancato rispetto dei minimi contrattuali (€ 400,00 per ogni infrazione: se le infrazioni riguardano più dipendenti la penalità dovrà applicarsi tante volte quante sono i dipendenti interessati).
 - violazione norme comportamento da parte degli autisti previste nei codici di comportamento della Ditta e del Comune, con particolare riferimento al contegno scorretto degli stessi nei confronti degli alunni (da € 500,00 ad € 1.000,00).
5. Il Comune ha la facoltà di risolvere ad nutum il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale quando, richiamata preventivamente la Ditta Appaltatrice, per almeno tre volte mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente in irregolarità contestate anche se di natura o fattispecie diversa.
 6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la Ditta Appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'ente appaltante.
 7. Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta Appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa Ditta o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.
 8. In caso di arbitraria sospensione o abbandono del servizio da parte della Ditta Appaltatrice, il Comune provvederà all'esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla Ditta Appaltatrice la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato, e salva restando ogni altra ragione o azione, compresa la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.
 9. Qualora la Ditta Appaltatrice receda dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'ente appaltante è tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. In tale ipotesi viene inoltre addebitata alla Ditta Aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
 10. Costituiscono motivo per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, a norma dell'art. 1373 c.c.:
 - la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - il mancato superamento del periodo di prova di cui all'art.23;
 - l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;
 - la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione;
 - la mancata osservanza della disciplina del subappalto;
 - la grave inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi.
 - **gravi violazioni del Codice di comportamento** allegato al presente capitolato e quello presentato in sede di gara, con particolare riferimento alla mancata vigilanza dell'appaltatore dell'obbligo spettante al datore di lavoro di far rispettare ai propri dipendenti e ai propri soggetti incaricati i codici di comportamento di cui trattasi e alla mancata sostituzione del personale che sia recidivo nell'inosservanza dei codici di comportamento con particolare riferimento al contegno scorretto degli autisti nei confronti degli alunni.
 11. In caso di recesso di cui al precedente comma il Comune si riserva la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta Appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa Ditta o sulla cauzione.

12. In tutti i casi di revoca, risoluzione o recesso previsti dal presente articolo, l'affidamento o la prosecuzione dell'appalto potranno avvenire, a discrezione dell'ente appaltante, in favore della ditta che segue in graduatoria o a scalare.

Art. 25
SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Sono a carico della ditta appaltatrice:
 - tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto;
 - tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara ed alla stipula, sottoscrizione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito della cauzione.

Art. 26
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Per la garanzia provvisoria e definitiva si rinvia a quanto previsto dall'art. 93 e dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 27
FORO COMPETENTE

1. Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Venezia. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 28
TUTELA DELLA PRIVACY

1. La Ditta, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, particolari degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, dovrà uniformarsi a quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).
2. Il Comune di Cavallino-Treporti è titolare del trattamento di tutti i dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, dati che saranno affidati all'appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato
3. L'appaltatore è in ogni caso responsabile del trattamento di tutti i dati personali di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio.
4. Procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e, comunque, in modo che ne sia garantita la sicurezza. A tale ultimo fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dalla normativa citata al comma 1 del presente articolo, puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale. In particolare l'appaltatore:
 - dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;
 - non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
 - non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare), né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto;
 - dovrà designare i propri incaricati al trattamento dei dati, riferendone i nominativi al Responsabile del trattamento dati del Servizio Scuola dell'Ente.

- L’aggiudicatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
- L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l’eventuale contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Cavallino-Treporti. L’aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente capitolato, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’aggiudicatario stesso a gare ed appalti.

ART. 29

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità”, sottoscritto in data 7 settembre 2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’UPI Veneto, l’ANCI Veneto, cui il Comune di Cavallino-Treporti ha aderito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 155/2017. L’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio. Si specifica che il suddetto obbligo (che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza) sarà recepito nel contratto d’appalto;
2. È fatto divieto all’impresa aggiudicataria di subappaltare o sub affidare a favore di imprese partecipanti alla medesima gara;
3. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa aggiudicataria porterà alla risoluzione del contratto, ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.

ART.30

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.
2. In particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se sono già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L’impresa aggiudicataria si impegna, inoltre a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.
3. La medesima si impegna, ai sensi e per gli effetti dei commi 8 e 9 del citato art. 3 della L. 136/2010, ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori e sub contraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

4. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire, a sensi di legge, la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 31
RIFERIMENTO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di trasporto scolastico e, in generale, a quanto disposto dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”, dal D. Lgs. 81/2008, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi ed, infine, a quanto previsto dal bando.
2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

ART. 32
ALLEGATI

1. Sono allegati al presente Capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale:
 - prospetto percorsi scolastici - allegato A)
 - prospetto percorsi per i Centri Estivi - allegato B).
 - codice di comportamento dei dipendenti del comune di Cavallino-Treporti – allegato C).